

La sentenza del mese



La parola della Cassazione

(Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 32899/21)



Il 29 giugno 2009, un treno merci trasportante GPL, in transito nella stazione di Viareggio, si ribaltava con conseguente fuoruscita del liquido, causando un **vasto incendio che provocava 32 decessi e lesioni gravi a numerose persone**, nonché la distruzione e il grave danneggiamento di numerosi veicoli e di numerose abitazioni adiacenti la stazione.

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna, **derivante dai ritenuti omessi controlli nella manutenzione dell'assile**, nei confronti di GATX Rail Austria GmbH, GATX Rail Germania GmbH, Jungenthal Waggon GmbH in relazione all'illecito di cui all'art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001, perché il **fatto non sussiste**.



La Corte, in particolare, ha affermato l'**insussistenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** in quanto: (i) non è stata accertata la presenza di una violazione di una norma a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; (ii) non si è dimostrato che l'evento concretizzasse un **rischio lavorativo**. La Corte ha anche osservato che tale rischio «**può concernere anche la sicurezza e la salute di terzi, ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore**».



Al contempo, la Cassazione ha ribadito la propria giurisdizione per gli illeciti amministrativi realizzati da enti stranieri **qualora il reato-presupposto sia stato commesso sul territorio nazionale** (c.d. territorialità).

Pertanto, gli enti stranieri che operano in Italia risponderanno ai sensi del D. Lgs. 231/2001 se sono accertati i seguenti elementi:



- Commissione di reati espressamente previsti dalla legge
- Responsabilità penale di almeno una persona inserita nell'organizzazione dell'Ente
- “Interesse” o “vantaggio” dell'Ente
- Mancata adozione ed applicazione di “modelli organizzativi” idonei alla prevenzione dei reati**



Ricordiamo che FSI S.p.A., holding degli enti italiani imputati, era stata **assolta** perché, *inter alia*, aveva adottato un Modello Organizzativo idoneo ad evitare i reati contestati.



Quanto alle persone fisiche, in appello l'AD di FSI era stato condannato anche in qualità di **Amministratore di fatto delle società controllate**. Sul punto, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'AD della holding risponde anche per i fatti commessi in seno alle società controllate in un **gruppo d'impresa** quando:

- i. ha scientemente determinato l'amministratore della controllata alla violazione della legge penale, profittando della sua posizione di primazia all'interno del gruppo di imprese;
- ii. ha operato come amministratore di fatto della società controllata;
- iii. ha esercitato “colposamente” (con imprudenza, negligenza o imperizia) i poteri di direzione e coordinamento tipici nei gruppi di impresa, quale il controllo finanziario.

Per ulteriori approfondimenti

Pirola Pennuto Zei & Associati – *Regulatory, Compliance and Data Protection Practice*



- Avv. Roberta Di Vieto: roberta.di.vieto@studioriola.com
- Avv. Daniele Ghedi: daniele.ghedi@studioriola.com